



Ministero dello Sviluppo Economico
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

IL PRESIDENTE

Al Senato della Repubblica
Commissione Giustizia
E-mail; comm02a@senato.it

e

Commissione industria Commercio e Turismo
E-mail; COMM10A@senato.it

OGGETTO: AS 844 (già AC 791/A - On. Salafia) "Azione di classe". Proposte emendative C.N.C.U. del 18 ottobre 2018.

Si fa riferimento al testo della proposta di legge di cui all'oggetto, approvata alla Camera dei deputati nella seduta del 3 u.s., e assegnato al Senato della Repubblica alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Industria, commercio, turismo) in sede redigente, con la quale viene modificata la vigente disciplina dell'azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti nonché la disciplina in materia di azioni inibitorie collettive, contenuta rispettivamente agli artt.140-bis, 139 e 140 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n°206, cd. Codice del consumo.

Il Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti, pur prendendo atto favorevolmente dei significativi miglioramenti all'attuale disciplina che vengono apportati dalle nuove disposizioni in tema di azione di classe, rileva però - sotto diversi aspetti - come alcune modifiche appaiano segnare un grave arretramento dell'attuale disciplina sia in termini di legittimazione ad agire per l'azione di classe e sia riguardo l'esercizio delle azioni inibitorie e ripristinatorie, attualmente previste dagli artt. 139 e 140 del Codice del consumo.

Il Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti, nell'ambito dei propri compiti istituzionali sanciti dall'art.136 del Codice del consumo, propone alle competenti Commissioni parlamentari del Senato di apportare al testo de quo le modifiche riportate al presente allegato A .

L'occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DELEGATO
Vice Ministro
On. Dario Galli



Allegato A)

Allegato A)

1. Legittimazione ad agire per l'azione di classe
TITOLO VIII-bis
DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI
Art.840-bis (Ambito di applicazione)

La formulazione della presente disposizione normativa nel testo approvato alla Camera dei deputati, subordina la legittimazione ad agire per l'esercizio dell'azione di classe da parte di un'organizzazione o un'associazione all'iscrizione in un apposito elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia.

Tale formulazione appare del tutto irragionevole e pleonastica nella parte in cui non tiene conto dell'esistenza dell'elenco di cui all'art.137 del Codice del consumo, nel quale sono iscritte le associazioni dei consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Trattasi di un elenco istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico da oltre un ventennio (la sua istituzione risale, infatti, alla Legge 30 luglio 1998, n°281) nel quale sono iscritti enti esponenziali e rappresentativi degli interessi collettivi dei consumatori. I requisiti per l'iscrizione e per la permanenza nel citato elenco ministeriale sono particolarmente stringenti e non hanno alcun precedente simile per ogni altra organizzazione o ente esponenziale degli interessi collettivi. Con l'iscrizione a tale elenco ministeriale, le associazioni dei consumatori ed utenti sono rappresentative *ex lege* degli interessi collettivi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare necessario prevedere espressamente che le organizzazioni quali le associazioni iscritte all'elenco ministeriale, di cui all'art.137 del Codice del Consumo, siano rappresentative *ex lege* degli interessi collettivi dei consumatori e non debbano essere iscritti all'elenco previsto dall'art.840-bis del Codice di Procedura Civile

Si propone, pertanto, il seguente **emendamento**:

Art. 840-bis

Al secondo comma, dopo le parole: "*ferma la legittimazione di ciascun componente della classe*" vengono aggiunte le seguenti: "*e delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206*".

2. Art.840-sexiesdecies (Azione inibitoria collettiva)

La formulazione della presente disposizione normativa nel testo approvato alla Camera dei deputati, introduce la possibilità "*a chiunque abbia interesse*" di ottenere provvedimenti inibitori e ripristinatori, superando l'attuale disciplina contenuta agli articoli 139 e 140 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n°206, cd. Codice del Consumo (che conseguentemente verrebbero abrogati



dall'art.5 della presente proposta di legge), che attribuisce tale legittimazione ad agire esclusivamente alle associazioni dei consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 137 del citato Codice del consumo.

Si esprime un forte dissenso sulla formulazione di tale disposizione normativa. Appare, infatti, evidente che eliminare questo *favor* riconosciuto attualmente a tali associazioni rischia di far venire meno la stessa ragione del riconoscimento pubblicistico di rappresentatività contenuto nel citato articolo 137, oltre che confliggere potenzialmente con il ruolo e le funzioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti, di cui all'articolo 136, senza contare, infine, che aprire la possibilità di utilizzare questo importante e strategico strumento giurisdizionale a chiunque e non solo a soggetti qualificati e certificati (dal Ministero dello Sviluppo Economico) quali appunto le associazioni dei consumatori ed utenti iscritte nell'elenco di cui all' articolo 137 Codice del consumo, rischia fortemente di svilire lo strumento stesso e soprattutto il livello di tutela dei consumatori vittime di comportamenti lesivi da parte delle imprese.

Le azioni inibitorie e ripristinatorie previste ai citati artt. 139 e 140, costituiscono da sempre uno dei capisaldi del sistema di protezione consumeristica, rappresentando uno strumento di tutela collettiva a carattere preventivo. Esse si sono dimostrate, nell'ultimo ventennio, strumenti idonei alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori e anche delle *cd. microimprese*¹ (si ricordi, infatti, che la disciplina di maggior *favor* contenuta nel Codice del consumo, agli artt.18 e ss., in materia di pratica commerciali scorrette si estende anche ai rapporti tra professionisti e microimprese).

Non sussiste alcuna ragione per abrogare gli articoli 139 e 140 del Codice del Consumo che dovrebbero, invece, rappresentare il modello per estendere semmai la disciplina inibitoria anche a settori nei quali non è specificatamente previsto un simile rimedio.

Le criticità poste dall'art.840- *sexiesdecies* nella formulazione proposta sono molteplici:

- (a) Le azioni inibitorie e ripristinatorie tutelano interessi collettivi e non solo diritti soggettivi omogenei al risarcimento del danno; si ritiene quindi necessario limitare la legittimazione ad agire alle associazioni rappresentative degli interessi fatti valere.
- (b) La scelta del rito camerale, pur rispondendo all'apprezzabile intento di individuare uno strumento processuale snello e veloce, pare infelice, in quanto si tratta di un rito che, pur integrato dal rinvio all'art. 840- *quinques*, mal si adatta a giudizi potenzialmente complessi quali le azioni inibitorie e ripristinatorie collettive; si ritiene, dunque, che sia preferibile mantenere espressamente il rito ordinario, ribadendo la disposizione contenuta all'art. 140, ottavo comma cod. cons. che consente l'azione in via d'urgenza in presenza di "*giusti motivi*"; l'assenza di ogni disposizione sui procedimenti inibitori cautelari segna un gravissimo arretramento nella tutela dei consumatori, oltre che una chiara violazione della disciplina europea che impone agli Stati Membri di assicurare una tutela celere e d'urgenza. Sulla base della proposta di legge, infatti, vi sarebbe il rischio che i provvedimenti cautelari collettivi siano concessi solo in presenza di un danno grave ed irreparabile, con un conseguente arretramento degli strumenti di tutela già oggi applicabili per i

¹ Cfr., Art.18, comma 1, d-bis) Cod.Cons. Definizione "microimprese": entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.



consumatori.

- (c) La disciplina delle misure ripristinatorie (art. 840*sexiesdecies*, settimo comma) segna un passo indietro rispetto a quella oggi vigente in quanto presuppone una condanna alla cessazione della condotta, e quindi l'attualità dell'illecito, quando ad oggi è prevalsa, invece, un'interpretazione che consente l'adozione di misure ripristinatorie anche nei casi in cui la condotta illecita sia cessata ma permangano i suoi effetti lesivi; altro profilo di grave criticità attiene alla previsione per cui il tribunale "può" ordinare le misure idonee a eliminare gli effetti lesivi, lasciando quindi intendere l'esistenza di un ampio potere discrezionale, quando sarebbe preferibile prevedere che il Tribunale su richiesta delle parti ordini l'adozione delle misure ripristinatorie idonee a eliminare o ridurre gli effetti lesivi.

Inoltre, va evidenziato che il combinato disposto dell'art. 840-*sexiesdecies*, decimo comma, e dell'art. 5 della proposta di legge, reca **una irragionevole disparità di trattamento** tra le azioni inibitorie previste da leggi speciali e quelle previste dagli artt. 139 e 140 cod. cons. In particolare mentre l'art. 6 abroga tali norme, il decimo comma dell'art. 840-*sexiesdecies* fa salve le "disposizioni previste in materia dalle leggi speciali".

E' bene ricordare, infatti, che sono numerose le leggi speciali che in ambito diverso dalla tutela dei consumatori attribuiscono ad associazioni rappresentative, poteri inibitori ed in alcuni casi ripristinatori:

- (i) ai sensi dell'art. 2601 c.c., le associazioni professionali e gli enti che rappresentino la categoria possono agire per la repressione degli atti di concorrenza sleale;
- (ii) ai sensi dell'art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300 gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali possono richiedere la repressione dei comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà dell'attività sindacale e del diritto di sciopero;
- (iii) ai sensi dell'art. 14 l. 28 dicembre 1993 n. 549 le associazioni di consumatori e le associazioni di protezione ambientale possono agire per il mancato rispetto delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente²;
- (iv) ai sensi dell'art. 8 d.lgs 9 ottobre 2002 n.231 le associazioni di categoria degli imprenditori sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, con riferimento alle condizioni generali relative al pagamento ed al ritardo nei pagamenti³;
- (v) ai sensi dell'art. 4 l. 180/2011⁴ le associazioni rappresentative delle imprese possono agire in

² Cfr art. 14 l. 28 dicembre 1993 n. 549: «Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge può essere fatto valere in giudizio, anche su domanda di associazioni di consumatori o di associazioni di protezione ambientale, al fine di ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni prodotti o commercializzati in violazione delle predette disposizioni e la condanna delle imprese responsabili della immissione in commercio al risarcimento dei danni a favore dello Stato nella misura equitativa fissata dal giudice».

³ Cfr. art. 8 d.lgs 9 ottobre 2002 n.231: «Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente: a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate».

⁴ Cfr. art. 4 l. 180/2011: «Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria



- giudizio “a tutela di interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti”;
- (vi) ai sensi dell'art. 6 d.lgs 9 luglio 2003 n.215 le associazioni e gli enti per la tutela della parità indipendentemente dall'origine etnica possono agire per la repressione delle discriminazioni a causa della razza o dell'origine etnica⁵;
 - (vii) ai sensi dell'art. 4, co.1, l. 1 ° marzo 2006 n. 67 le associazioni e gli enti per la tutela delle persone con disabilità sono legittimati ad agire nei confronti degli atti discriminatori posti in essere nei confronti dei disabili⁶;
 - (viii) le associazioni ambientaliste possono agire ai sensi dell'art. 310 d.gs 3 aprile 2006 n. 152 per la tutela dell'ambiente⁷;
 - (ix) ai sensi degli artt. 36 e 37 d.lgs 11 aprile 2006 n. 198, le consigliere o i consiglieri di parità possono agire per la repressione delle discriminazioni sessuali⁸.

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che non sussista alcuna ragione per abrogare gli artt.139 e 140 del Codice del consumo che, anzi, hanno delineato un modello di azione inibitoria e ripristinatoria efficace ed idoneo alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori e pertanto devono essere fatti salvi.

Si propongono, pertanto, i seguenti **emendamenti**:

Art. 840-sexiesdecies

Al decimo comma, dopo le parole: “*Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle legge speciali*” vengono aggiunte le seguenti: “*e la disciplina contenuta agli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n°206*”.

sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti. 2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi”.

⁵ Cfr. art 6 d.lgs .9 luglio 2003 n. 215: <<Sono legittimati ad agire ai sensi dell'**articolo 4**, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione>>.

⁶ Cfr. art 4 l. 1° marzo 2006, n. 67: <<Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'**articolo 3** in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.

3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'**articolo 2**, quando questi assumano carattere collettivo>>.

⁷ Art. 310 d.gs 3 aprile 2006 n. 152: <<I soggetti di cui all'**articolo 309**, comma 1, sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempiuto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale>>.

⁸ Cfr. art 36, 2° co. d.lgs 11 aprile 2006 n. 198: <<Ferme restando le azioni in giudizio di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima>>, nonché art. 37, 2° co.: <<Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 1, le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti>>.



Art. 5 (Abrogazioni)

Al comma 1, le parole: “Gli articoli 139, 140” **sono soppresse.**

ULTERIORI RIFLESSIONI MIGLIORATIVE

Ferme restando le proposte emendative di cui sopra, il Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti, ha elaborato di seguito ulteriori riflessioni finalizzate a migliorare la procedura dell’azione di classe anche nell’ottica di anticipare alcune delle pregevoli ed opportune scelte adottate con la proposta di Direttiva COM/2018-184 (“Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”)

Condanna immediata a favore degli aderenti iniziali

Il testo della proposta di legge in esame elimina la possibilità, attualmente prevista, che la sentenza, ove accolga la domanda, disponga anche la condanna al pagamento agli aderenti delle somme dovute. L’attuale art. 140 bis prevede, opportunamente, che tale liquidazione avvenga secondo equità ex art.1226 c.c., che il giudice liquidi ove possibile le somme definitive dovute agli aderenti o, in ogni caso, stabilisca i criteri omogenei per la quantificazione del dovuto. Tale impostazione merita di essere conservata.

Si propone il seguente **emendamento**:

Art.840-sexies

al primo comma, lett.b) è aggiunto: “*e liquida, ai sensi dell’art.1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione e che aderiranno ai sensi dell’art.840-septies, o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme*”

Modalità di adesione e rappresentante comune degli aderenti

E’ necessario semplificare la procedura e le modalità di adesione, per le quali il testo della proposta di legge in esame prevede meccanismi eccessivamente complessi (sostanzialmente mutuati dal processo fallimentare), destinati a ostacolare l’adesione degli interessati. Ci riferiamo, in particolare,

- alla nomina di un rappresentante comune degli aderenti solo tra soggetti aventi i requisiti del “curatore fallimentare”;
- all’imposizione agli aderenti di versamento di “fondi spese” per la validità dell’adesione;
- alla necessità di indicazione da parte degli aderenti di un indirizzo di “posta elettronica certificata”;

Il testo in esame elimina, inoltre, la possibilità – attualmente prevista dall’art. 140 bis – di deposito dell’adesione anche a mezzo fax e anche tramite il ricorrente, e sostituisce il deposito in cancelleria con l’inserimento della domanda in una “area del portale” del Ministero della Giustizia, introducendo un meccanismo del tutto inedito e inutilmente burocratico.



Al fine di migliorare la disciplina attuale dell'art. 140 bis è opportuno, invece, prevedere che il deposito possa avvenire anche tramite posta elettronica certificata del ricorrente.

Al fine di eliminare dal testo legislativo in esame tali aspetti peggiorativi rispetto alla disciplina vigente, proponiamo i seguenti emendamenti.

Si propongono pertanto i seguenti **Emendamenti**

Art.840-sexies:

- al primo comma, sostituire la lett.g) con la seguente: "*g) nomina il rappresentante comune degli aderenti; salvo giustificato motivo, tale incarico viene conferito al ricorrente*";
- al primo comma, abrogare la lett. h);
- abrogare l'ultimo comma;

Art.840-septies:

- abrogare il primo comma e sostituire con: "*L'adesione all'azione di classe è depositata in cancelleria, senza ministero di difensore, anche tramite il ricorrente, a mezzo fax o posta elettronica certificata*";
- al secondo comma, lett.c) è aggiunto: "*o del ricorrente*";
- al secondo comma, abrogare la lett.l).

Pluralità di azioni di classe

Il testo della proposta di legge in esame disciplina la proposizione di una pluralità di azioni di classe in senso eccessivamente restrittivo, prevedendo l'improponibilità delle azioni introdotte decorsi 60 giorni dal deposito del primo ricorso. Tale disciplina induce la presentazione affrettata e immediata di azioni di classe, con un perverso effetto di "prenotazione" dell'azione da parte di chi "arriva prima" di altri, costringendo altri potenziali ricorrenti a un deposito della loro azione in tempi brevissimi. Appare opportuno e più equilibrato che altre azioni di classe possano essere introdotte quantomeno sino al momento in cui la prima viene dichiarata ammissibile, in modo da consentirne la successiva riunione in sede di ammissibilità e la conseguente raccolta delle adesioni da parte dei ricorrenti, nell'interesse degli aderenti stessi.

Si propone pertanto il seguente **Emendamento**

Art.840-quater:

Il primo comma dell'art.840-quater è abrogato e sostituito dal seguente: "Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso resistente dopo l'emissione dell'ordinanza di cui all'art.840-quinquies primo comma. Quelle proposte entro detta data sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso Tribunale. Altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice".



Disclosure per individuazione aderenti

Il testo della proposta di legge in esame prevede la possibilità che il giudice ordini al resistente la produzione di “prove” in suo possesso utili alla decisione.

Va segnalato che una delle difficoltà più rilevanti riscontrate in sede di applicazione dell’art.140 bis ha riguardato l’individuazione dei potenziali aderenti (correntisti bancari, abbonati a utenze o servizi, acquirenti di beni mobili registrati, etc.), quand’anche i loro dati e nominativi fossero in possesso del convenuto.

E’ opportuno, quindi, che sia previsto espressamente l’obbligo di “disclosure” anche relativamente ai dati dei potenziali aderenti, ove nella disponibilità del convenuto.

Si propone il seguente **Emendamento**

Art. 840- quinquies:

- Al quinto comma aggiungere: “nonché i dati e le informazioni in possesso del resistente che consentano di individuare e informare i potenziali aderenti all’azione”.

Art. 840-ter:

- dopo le parole “L’ordinanza che decide sull’ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia” inserire “ed è altresì fatta oggetto di pubblicità su appositi spazi di servizio pubblico messi gratuitamente a disposizione del proponente dalla Rai nei tempi e nei modi stabiliti da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.

Interruzione della prescrizione

Per non vanificare le pretese dei danneggiati che aderiscano all’azione di classe è necessario prevedere che, limitatamente agli aderenti all’azione, la prescrizione sia interrotta dalla data del deposito del ricorso.

Se, quindi, il soggetto danneggiato intende esperire un’autonoma azione individuale dovrà preoccuparsi di interrompere individualmente il decorso del termine di prescrizione, se invece il danneggiato intenda aderire all’azione di classe non incorrerà in alcuna limitazione all’esercizio dei propri diritti, qualora la citazione dell’azione di classe sia stata notificata al convenuto prima del decorso del termine di prescrizione.

Tale previsione avrebbe del resto la finalità di incentivare l’adesione all’azione di classe in luogo della proposizione di azioni individuali, con un conseguente effetto deflattivo del contenzioso. In questo senso si può ricordare l’art. 11 della Proposta di Direttiva COM/2018-184: *“Gli Stati Membri garantiscono che l’avvio di un’azione rappresentativa di cui agli articoli 5 e 6 abbia per effetto la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione applicabili a eventuali azioni di ricorso per i consumatori interessati, se i relativi diritti sono soggetti a prescrizione ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione”*.

Si propone il seguente **Emendamento**



Art. 840 ter

All'articolo 1, capoverso Art. 840 ter, secondo comma, dopo le parole "in esso contenute" è inserito il seguente periodo: "Il deposito del ricorso determina l'interruzione della prescrizione per tutti i titolari dei diritti individuali omogenei che aderiscano all'azione di classe ai sensi dell'art. 840septies o che abbiano diritto al risarcimento del danno ed alle restituzioni ai sensi dell'art. 840septiesdecies".

L'azione di classe semplificata ed il risarcimento diretto

Nelle controversie di limitato valore individuale il meccanismo dell'adesione è inefficiente e porta sempre ad una situazione nella quale le pretese risarcitorie fatte valere nel giudizio saranno sempre inferiori al danno collettivo. Qualora il danno individuale sia contenuto è improbabile che, se non per percentuali statisticamente minime, i danneggiati pongano in essere comportamenti attivi, quali l'adesione che possono rivelarsi antieconomici.

E' necessario prevedere un sistema che assicuri, ove possibile, l'integrale risarcimento mediante la condanna del convenuto alle restituzioni o al risarcimento del danno individualmente subito da tutti i danneggiati, quale presupposto perché l'azione di classe assolva alle funzioni di deterrenza dal compimento degli illeciti, quale condizione per il regolare svolgimento delle dinamiche di mercato.

Riteniamo necessario prevedere un'azione di classe "semplificata" che prescindendo dall'adesione dei danneggiati al ricorrere di due requisiti:

1. il convenuto può individuare tutti i danneggiati appartenenti alla classe (si pensi ai contratti bancari o telefonici in cui la banca o la compagnia telefonica sanno sempre chi sono i soggetti che hanno sottoscritto un determinato contratto);
2. il danno subito da ciascun soggetto o il diritto alle restituzioni sono di uguale misura per tutti o possono comunque essere determinati con meri calcoli matematici che facciano riferimento a requisiti temporali o quantitativi (ad esempio la durata del contratto).

Nelle ipotesi di applicabilità dell'azione di classe semplificata, la fase liquidatoria, successiva alla sentenza, potrebbe prescindere dall'adesione, attribuendo al rappresentante comune della classe poteri simili a quelli del rappresentante comune degli aderenti. La sentenza di condanna potrebbe infatti obbligare il convenuto a produrre in giudizio l'elenco dei danneggiati e la quantificazione delle singole pretese individuali. Il rappresentante della classe potrebbe in questo caso verificare l'esattezza e la completezza dell'elenco o, in caso di inerzia del convenuto, provvedere direttamente a redigerlo, accedendo presso gli uffici del convenuto ed estraendo ogni documento utile dai database del medesimo e dalla documentazione relativa all'illecito.

Si evidenzia che un'azione semplificata con risarcimento diretto ai singoli consumatori non presenta profili di incostituzionalità per la violazione del diritto di difesa in quanto, come previsto all'art. 6.4 della Proposta di Direttiva COM/2018-184, il risarcimento ottenuto mediante l'azione collettiva risarcitoria "non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell'Unione". La Proposta di Direttiva delinea quindi un sistema nel quale la sentenza che decide l'azione collettiva ha un'efficacia *secundum eventum litis*, consentendo quindi al singolo danneggiato di far valere i propri diritti non riconosciuti o non integralmente riconosciuti in sede collettiva con le ordinarie azioni individuali.



La necessità di un'azione di classe semplificata che prescindendo dalle adesioni dei singoli danneggiati è stata avvertita sia a livello nazionale sia nelle ultime proposte di riforma della materia avanzate dalla Commissione Europea. Sul modello della legge francese del 2014 (loi 2014-344 17 mars 2014, che ha introdotto l'art.234-10 del code de la consommation) la Proposta di Direttiva prevede:

- la possibilità per gli Stati Membri di disciplinare le azioni rappresentative risarcitorie o di accertamento anche in assenza di un mandato dei singoli consumatori (art. 6.1);
- la distinzione tra procedimenti complessi per i quali gli Stati Membri possono consentire provvedimenti di accertamento / condanna generica qualora la quantificazione del danno possa presentare elementi di complessità per la diversificazione della classe e dei singoli pregiudizi patiti, e procedimenti destinati a concludersi necessariamente con un provvedimento di condanna (art. 6.2 e 6.3);
- che l'obbligo del mandato (adesione) dei singoli consumatori interessati non costituisce condizione per avviare l'azione, qualora i consumatori interessati dalla violazione siano identificabili ed abbiano subito danni comparabili provocati dalla stessa pratica relativa a un periodo di tempo o a un acquisto;
- che, quando i consumatori hanno subito una perdita di piccola entità e non sarebbe proporzionato ripartire il risarcimento tra loro, il mandato dei singoli consumatori interessati non sia necessario e il risarcimento è destinato a una finalità pubblica a servizio degli interessi collettivi dei consumatori.

Si propone il seguente **Emendamento**:

All'art. 1, dopo l'art. 840-*sexiesdecies* è inserito il seguente:

Art. 840-*septiesdecies*

"1. Quando l'identità e il numero dei danneggiati sono conosciuti o facilmente conoscibili dal convenuto e quando il danno subito sia dello stesso ammontare per tutti i danneggiati o sia comunque agevolmente determinabile facendo riferimento a criteri comuni, temporali o quantitativi, il Tribunale su domanda delle associazioni di consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e delle organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro iscritte nell'elenco di cui all'articolo 196ter può condannare il convenuto alle restituzioni o al risarcimento del danno individualmente subito da tutti i danneggiati.

2. La sentenza deve in ogni caso contenere le statuizioni di cui all'art. 840*sexies*, primo comma lett. a), b), c), d) ed h). Il Tribunale nomina il giudice delegato per la procedura di liquidazione del danno ed il rappresentante comune della classe. Può essere nominato rappresentante comune della classe il difensore dell'attore o l'associazione o l'organizzazione attrice.

3. Il giudice delegato, entro 30 giorni dalla propria nomina, ordina alla convenuta l'esibizione in giudizio dell'elenco di tutti i danneggiati, con indicazione per ciascun danneggiato dell'ammontare del danno o delle restituzioni dovute. Si applica per quanto compatibile l'art. 840*quinques*.



4. Il rappresentante della classe secondo le modalità indicate dal giudice delegato, può accedere agli uffici del convenuto ed ispezionare ed estrarre copia di tutta la documentazione in suo possesso per redigere l'elenco dei danneggiati o, se già depositato dal convenuto, verificarne la completezza.
5. Entro 60 giorni dalla propria nomina, il rappresentante della classe deposita le proprie osservazioni sull'elenco dei danneggiati predisposto dal convenuto o redige l'elenco dei danneggiati se non depositato dal convenuto. Entro i successivi 30 giorni il convenuto può depositare una propria memoria con le proprie osservazioni. Il giudice delegato, sentite le parti in udienza, approva con decreto l'elenco definitivo dei danneggiati e dispone le modalità opportune per dare esecuzione degli obblighi risarcitori o restitutori, determinando il compenso dovuto al rappresentante comune della classe ai sensi dell'art. 840novies.
6. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione da parte dell'attore a beneficio di tutti i danneggiati di ipoteca sui beni del debitore ai sensi dell'art. 2818 c.c.
7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 840 quinquies ad eccezione del primo comma, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies in quanto compatibili”.

Handwritten initials and signature:
M
R
May 2